



23-25.3

Berna, il 1° novembre 2003

Istruzioni

concernenti la compilazione dei rapporti di perizia, moduli 13.20 A e 13.20 B
(IRP 13.20)

L'Ufficio federale delle strade

visto l'articolo 75 capoverso 5 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC)¹⁾ e
d'intesa con la Direzione generale delle dogane e le autorità d'immatricolazione della
Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein,

emana **le seguenti istruzioni:**

Art. 1 Scopo

Le presenti istruzioni mirano a facilitare e uniformare compiutamente la compilazione
dei rapporti di perizia (moduli 13.20 A e B).

Esse contemplano:

- le disposizioni generali,
- una guida per la compilazione dei rapporti di perizia (appendice I) e
- altri chiarimenti e complementi determinanti per lo scambio di dati fra Cantoni e
Confederazione (appendici II - VII).

Art. 2 Campo d'applicazione

¹⁾Le istruzioni sono vincolanti per:

- a. le autorità d'immatricolazione della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del
Liechtenstein;
- b. la Direzione generale delle dogane;
- c. i detentori dell'approvazione del tipo di veicoli a motore e di rimorchi;

1) RS 741.51 (Stato: 01.10.2003)

<http://www.astra.admin.ch>

- d. i fabbricanti di veicoli a motore e rimorchi sul territorio doganale della Confederazione;
- e. le aziende di montaggio con sede sul territorio doganale della Confederazione;
- f. le aziende che, secondo l'articolo 32 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)², sono autorizzate dalle autorità d'immatricolazione a collaudare veicoli il cui tipo è già stato approvato. Per queste aziende le autorità d'immatricolazione possono emanare istruzioni complete.

²Le istruzioni concernono anche:

- a. il rapporto di perizia, modulo 13.20 A (colore marrone) per la prima immatricolazione di veicoli in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein,
- b. il rapporto di perizia, modulo 13.20 B (colore azzurro) per notificare le modificazioni secondo l'articolo 34 capoversi 2 e 3 OETV.

Art. 3 Principi

¹I rapporti di perizia devono essere compilati secondo l'articolo 75 capoversi 1 a 3 OAC. A tal proposito vanno osservati: la "Guida per la compilazione dei rapporti di perizia A e B" (appendice I), gli elenchi (appendici II e III), le tabelle (appendici IV e V) e „l'attribuzione dei numeri di matricola, controllo posticipato dello sdoganamento e dell'imposizione per i veicoli a motore“ (appendice VI).

²Per l'ammissione di veicoli carrozzati con approvazione del tipo senza modificazioni tecniche si devono compilare solo le rubriche 01 a 09, 13 a 15, 17 a 27, 30 a 33, 35 a 37, 55, 72, 76, 78*, 90 a 93, nonché, se del caso, le rubriche 40 a 49. Occorre indicare le varianti previste nell'approvazione del tipo (p.es. numero di porte, cambio, cerchi, pneumatici, potenza del motore o contrassegno del motore).

³Per l'ammissione di veicoli per i quali solo il telaio non modificato è stato oggetto di un'approvazione del tipo, bisogna compilare le rubriche citate al capoverso 2 nonché tutte quelle non previste nell'approvazione del tipo.

⁴Per l'ammissione di veicoli il cui tipo è stato approvato e che hanno subito modificazioni, si devono compilare le rubriche citate al capoverso 2 nonché tutte quelle toccate dalle modificazioni. Qualora si tratti esclusivamente di una notifica di modificazioni (rapporto di perizia modulo 13.20 B), vanno riempite almeno le rubriche 18, 21 e 23 nonché tutte quelle che interessano le modifiche. In caso di modificazione della rubrica 23 occorre indicare il vecchio e il nuovo numero del telaio.

⁵Per l'ammissione di veicoli il cui tipo non è stato approvato, vanno compilate le rubriche citate al capoverso 2 e tutte le altre che fanno al caso.

*) soltanto per i motoveicoli

2) RS 741.41

⁶Se delle decisioni dell'autorità devono essere iscritte nella licenza di circolazione, le rispettive indicazioni saranno menzionate alle rubriche 13 e 14 (annotazioni cantonali/decisioni dell'autorità). Se lo spazio non è sufficiente, occorre compilare il foglio supplementare "Condizioni speciali" dell'Associazione dei servizi della circolazione, da allegare alla licenza di circolazione. Se si tratta di veicoli speciali, le eccezioni devono anche essere indicate a tergo del rapporto di perizia.

⁷In ogni caso, sul rapporto di perizia si deve indicare se si tratta di un veicolo nuovo o usato. Se il veicolo è munito di un contachilometri o di un contatore delle ore d'esercizio, bisogna inoltre iscrivere lo stato il giorno dell'esame (a tergo, rubrica 26a). Se il contachilometri segna più di 2000 chilometri o se le ore d'esercizio sono più di 70, per tali veicoli occorre apporre l'iscrizione "usato".

Art. 4 Correzioni

¹I rapporti di perizia devono essere compilati con la macchina per scrivere, in stampatello o mediante EED. Si eseguono eventuali correzioni radiando semplicemente l'indicazione errata e sovrapponendovi quella esatta. Eccezion fatta per i casi di cui al capoverso 5, il correttore attesta la modificazione con le sue iniziali e con il suo timbro.

²La correzione del numero di telaio si limita alla modifica di singoli segni scritti manifestamente in modo errato.

³Le correzioni da apportare nella rubrica riservata al bollo doganale sono riservate esclusivamente all'Amministrazione federale delle dogane.

⁴Le correzioni dei dati nelle rubriche 17, 18, 21 e 23 possono essere apportate, fatto salvo il capoverso 5, unicamente dall'Ufficio federale delle strade, dalla Direzione generale delle dogane e dalle autorità d'immatricolazione della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein.

⁵Il detentore dell'approvazione del tipo e l'autorizzato all'esame possono effettuare unicamente le correzioni seguenti:

- a. nella rubrica 24 il titolare dell'approvazione del tipo può apporre modificazioni;
- b. nella rubrica 24 l'autorizzato all'esame può sostituire il numero dell'approvazione del tipo soltanto se a tergo del modulo 13.20 A, il "nuovo" numero dell'approvazione del tipo viene indicato dal titolare dell'approvazione del tipo;
- c. nelle rubriche 19 e 20 nonché 25 a 27, 30 a 33, 35 a 37, 55, 72, 76, 78* si possono effettuare le correzioni relative all'approvazione del tipo valevole.

*) soltanto per i motoveicoli

⁶Le correzioni devono essere autenticate: dalle autorità federali con il timbro ufficiale; dalle autorità d'immatricolazione con il timbro ufficiale e con la firma del perito della circolazione e da altre persone autorizzate secondo l'articolo 5, lettere a-c, con la firma. Più correzioni possono essere autenticate in una volta sola (esempio: rubriche 24, 32 e 37 corrette, timbro e firma).

Art. 5 Duplicati

I duplicati dei rapporti di perizia 13.20 A smarriti vanno richiesti all'importatore o al costruttore svizzero e, per i veicoli importati direttamente, all'ufficio doganale d'importazione.

Art. 6 Iscrizione del numero di matricola

L'iscrizione del numero di matricola si fonda sui seguenti principi (cfr. appendice VI delle presenti istruzioni):

¹Il numero di matricola degli autoveicoli da trasporto fabbricati all'estero viene iscritto nel rapporto di perizia dall'ufficio doganale in occasione dello sdoganamento definitivo o provvisorio all'importazione. Sono riservati gli accordi tra l'Amministrazione federale delle dogane e i partner doganali (agenzie di sdoganamento o importatori) sull'impressione del numero di matricola nel rapporto di perizia.

²Il numero di matricola degli autoveicoli da trasporto fabbricati in Svizzera, d'un peso totale massimo di 3,5 t (eccettuati i motoveicoli), viene iscritto nel rapporto di perizia, dall'ufficio doganale, in occasione dell'imposizione secondo la legge sull'imposizione degli autoveicoli³). Sono riservati gli accordi tra l'Amministrazione federale delle dogane e i partner doganali (agenzie di sdoganamento o fabbricanti) sull'impressione del numero di matricola nel rapporto di perizia.

³I numeri di matricola degli altri veicoli secondo i capoversi 1 e 2, per i quali è stata accordata un'autorizzazione doganale (moduli 15.30/40), sono iscritti nel rapporto di perizia dalle autorità d'immatricolazione cantonali in occasione della prima ammissione.

Art. 7 Controllo dei rapporti di perizia

¹Le autorità d'immatricolazione della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein, l'Ufficio federale delle strade e la Direzione generale delle dogane hanno l'obbligo di verificare i rapporti di perizia. I moduli incompleti o non compilati secondo le prescrizioni devono essere corretti o, se del caso, ritornati al mittente.

1) Legge del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut; RS 641.51)

Art. 8 Disposizioni finali

¹ Il settore "Registri dei veicoli e dei conducenti" dell'Ufficio federale delle strade, d'intesa con le autorità d'immatricolazione dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein, l'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'Esercito e la Direzione generale delle dogane, può modificare gli allegati.

²Le "Istruzioni del 17 ottobre 2001 concernenti la compilazione dei rapporti di perizia moduli 13.20 A e B (IRP 13.20)" sono abrogate.

³Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

L'Ufficio federale delle strade



Rudolf Dieterle
Il Direttore

Appendici:

Appendice I:	Guida per la compilazione dei rapporti di perizia moduli 13.20 A e 13.20 B
Appendice II:	Elenco dei generi di veicolo
Appendice III:	Elenco delle forme di carrozzeria
Appendice IV:	Tabella delle dipendenze fra i generi di veicolo e le forme di carrozzeria
Appendice V:	Tabella delle dipendenze tra forme della carrozzeria e generi di veicolo (con forma della carrozzeria abbreviata)
Appendice VI:	Attribuzione del numero di matricola, controllo dello sdoganamento per i veicoli a motore
Appendice VII:	Rapporti di perizia moduli 13.20 A e 13.20 B

Distribuzione:

- Direzioni cantonali competenti per la circolazione stradale
- Autorità d'immatricolazione dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein
- Ufficio della circolazione e della navigazione dell'Esercito (UCNE)
- Direzione generale delle dogane (DGD)
- Associazione dei servizi della circolazione (asa)
- Costruttori e importatori di veicoli a motore e rimorchi (detentori dell'approvazione del tipo)
- Aziende autorizzate a effettuare la "perizia officina"